

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-932 del 07/04/2016
Oggetto	D.LGS. N.152/2006 E SMI, LR n. 13/2015 - SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI RETE FOGNARIA PUBBLICA MISTA RECAPITANTE IN ACQUE SUPERFICIALI IN COMUNE DI BRISIGHELLA A SEGUITO DEL TRATTAMENTO NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BRISIGHELLA CAPOLUOGO, VIA CANALETTA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-937 del 06/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sette APRILE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. N.152/2006 E SMI, LR n. 13/2015 - SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI RETE FOGNARIA PUBBLICA MISTA RECAPITANTE IN ACQUE SUPERFICIALI IN COMUNE DI BRISIGHELLA A SEGUITO DEL TRATTAMENTO NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BRISIGHELLA CAPOLUOGO, VIA CANALETTA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152*, parte terza - titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;

e inoltre

la *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative nelle materie ambientali previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente assicura le funzioni di autorizzazione in materia ambientale;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza PG Provincia 70255 del 17/09/2007 con la quale HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat n.2/4, Codice Fiscale/P.IVA 04245520376, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare gli scarichi nel fiume Lamone di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica mista recapitante in acque superficiali - Scarico fognario n. 001 in Comune di Brisighella – depuratore del capoluogo – e Scarico fognario n.001 bis – scaricatore di emergenza del depuratore del capoluogo - provenienti dall'agglomerato di Brisighella;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato nell'atto sopra citato PG Provincia 70255/2007 e successivamente ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 11695/2016, emerge che:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 607 del 05/10/2004 è stata autorizzata la società HERA S.p.A., avente sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, ad effettuare gli scarichi di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica mista recapitante in acque superficiali - Scarico fognario n. 001 in Comune di Brisighella – depuratore del capoluogo – e Scarico fognario n.001 bis – scaricatore di emergenza del depuratore del capoluogo - provenienti dall'agglomerato costituito dall'abitato di Brisighella. Lo scarico dello scolmatore di emergenza dell'impianto di depurazione è stato successivamente autorizzato unitamente ad altri scolmatori di piena con atto n. 230 del 22/03/2006, che ha pertanto costituito modifica della suddetta autorizzazione n. 607/2004;
- con la richiesta PG Provincia 70255 del 17/09/2007 HERA S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione sopra richiamata n. 607 del 05/10/2004;

- la documentazione è stata aggiornata in data 16/01/2009 (PG Provincia 2795/2009) a seguito degli interventi sull'impianto e sul processo depurativo, con aumento della potenzialità dell'impianto e modifica parziale del processo depurativo. La documentazione è stata integrata ulteriormente in data 20/06/2011 (PG Provincia 53609/2011) con aggiornamento di tutti i dati relativi all'agglomerato di Brisighella e dell'impianto di depurazione, da cui risulta un carico nominale dell'agglomerato di 3.814 AE e una potenzialità dell'impianto pari a 9.700 AE;
- le acque reflue urbane della rete fognaria in oggetto, trattate nell'impianto di depurazione di Brisighella Capoluogo, provengono da un agglomerato che risulta di carico nominale pari a 3.950 AE e con 3.737 AE serviti da rete e depurati (abitato di Brisighella e attività produttive), nel catasto regionale degli agglomerati aggiornato all'anno 2014. L'agglomerato è pertanto maggiore di 2.000 A.E. e inferiore a 10.000 AE;
- l'impianto di depurazione aveva una potenzialità di 3.000 A.E. fino al 2006, nell'anno 2006 è stato oggetto di interventi che ne hanno modificato le caratteristiche strutturali e di funzionamento. Il progetto realizzato nel 2006 ha riguardato "Interventi di miglioramento e di riqualificazione dell'area produttiva di Brisighella (RA) con il potenziamento del sistema di trasporto e trattamento delle acque reflue". E' stato realizzato un nuovo collettore fognario per il collegamento della zona industriale di Brisighella con l'impianto di depurazione, e lo stesso è stato adeguato al trattamento dei maggiori carichi inquinanti influenti e al rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi. La potenzialità attuale è di 9.700 AE. Il processo di depurazione è del tipo biologico a fanghi attivi, operato su una linea acque costituita da una linea di trattamenti primari e una linea di trattamenti secondari, con le seguenti caratteristiche:
 - grigliatura e sollevamento, dissabbiatura/dissaleatura (trattamenti primari);
 - trattamento biologico a fanghi attivi con predenitrificazione, ossidazione e nitrificazione, sedimentazione secondaria (trattamenti secondari);
 I fanghi vengono inviati ad altro impianto di depurazione per ulteriori trattamenti;
- il sistema di trattamento è conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;
- il suddetto impianto non è soggetto alle ulteriori misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dal Piano Regionale Tutela delle Acque, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 40 del 21.12.2005 e precisamente al rispetto dei valori limite della Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06, per il parametro Fosforo totale e per il parametro azoto totale, in quanto a servizio di agglomerato di consistenza inferiore a 20.000 AE;
- in relazione alla Variante al PTCP al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, per l'impianto si applicano le norme di cui all'art. 5.13, in particolare la misura supplementare del comma 4, terzo alinea, relativa all'abbattimento della torbidità;
- le acque reflue vengono scaricate nel fiume Lamone;

RICHIAMATO in particolare l'art. 124 del DLgs. n. 152/06 e smi recante criteri generali in materia di autorizzazione agli scarichi;

DATO ATTO che ai fini dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 124, comma 7) del DLgs n. 152/06 e smi, l'autorità competente provvede entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni;

CONSIDERATO inoltre che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art.124 comma 8, del D.Lgs n.152/06 e smi, deve essere chiesta un anno prima della scadenza e, se presentata tempestivamente, (come nel caso di specie), l'autorizzazione continua ad essere valida alle stesse condizioni, anche dopo la scadenza, fino all'adozione di un nuovo provvedimento;

PRESO ATTO altresì delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con nota ns. PG. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi di acque reflue disciplinate dal DLgs n. 152/2006 e smi, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di al DLgs n. 159/2011, e quindi sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere al rinnovo dell'autorizzazione n. 607 del 05/10/2004;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Rossi Miria, dell'Unità Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI RINNOVARE l'autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, alla società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, ad effettuare lo scarico nel fiume Lamone di rete fognaria pubblica mista recapitante in acque superficiali proveniente dall'agglomerato di Brisighella (codice agglomerato ARA0192), successivamente al trattamento presso il depuratore del Capoluogo, sito in via Canaletta, in comune di Brisighella, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni:
 - 2.a) La presente autorizzazione si intende **valida per quattro anni** dalla data di adozione e pertanto dalla data del presente provvedimento;
 - 2.b) **almeno un anno prima di tale scadenza** deve essere richiesto il rinnovo della presente autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 8, del D.L.vo n.152/06, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui ai Decreti n. 227/2011 e n. 59/2013. Va presentata un'unica domanda per tutti gli scarichi di acque reflue urbane dell'agglomerato di Brisighella (depuratore e scolmatori di piena e di emergenza);
 - 2.c) sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente;e al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 2.A) Lo scarico finale deve rispettare i limiti di tabella 1 e di tabella 3, dell'allegato 5 al D.Lgs 152/06, ovvero quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, dello stesso decreto. Ai fini del controllo della qualità dello scarico e dei relativi parametri, sono fatte salve le condizioni tecniche ed operative previste dal "Protocollo per l'attività di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152", sottoscritto nel mese di gennaio 2015 dalla Provincia di Ravenna, dalla Sezione provinciale ARPA di Ravenna e da HERA Sp.A., e le specifiche contenute nei documenti tecnici oggetto di approvazione/presa d'atto con determina del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, fino al termine della loro validità.
 - 2.B) L'impianto deve essere dotato di un sistema di trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico ricettore (anche attraverso sistemi mobili che devono comunque essere disponibili in caso di necessità).
 - 2.C) Il pozzetto di controllo finale, idoneo al prelevamento di campioni delle acque di scarico (conforme alla normativa tecnica prevista in materia), è localizzato nella planimetria allegata alla determina del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 3920 del 17/12/2015 di approvazione/presa d'atto, per l'anno 2016, dei documenti tecnici, parte integrante del "Protocollo per l'attività di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152", soggetti annualmente a conferma/modifica. Il pozzetto di controllo finale e i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema e per consentire ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti.
 - 2.D) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.
 - 2.E) Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico, o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello scarico in oggetto deve essere comunicata a questa SAC di Arpae; vanno inoltre comunicati i progressivi allacciamenti delle reti fognarie di località o parti di località ai collettori che afferiscono all'impianto di depurazione, nonché l'allaccio di scarichi produttivi. La comunicazione va corredata dalla planimetria aggiornata della rete fognaria in scala 1:10.000. Si ricorda che per le

modifiche/ampliamenti indicati al punto 4.5, comma VII, della DGR del 9 giugno 2003, n. 1053, occorre presentare la richiesta di nuova autorizzazione all'interno della procedura di AUA.

Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla potenzialità residua dell'impianto ovvero a programmi di potenziamento e/o ampliamento dello stesso.

- 2.F) Eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo dovranno essere comunicate a questa SAC di Arpae e al Servizio Territoriale, distretto competente, di Arpae, con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi deve essere data tempestiva comunicazione alla SAC di Ravenna di Arpae e al Servizio Territoriale, distretto competente, di Arpae, indicando, tra l'altro, le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
- 2.G) Il gestore dell'impianto deve garantire un adeguato numero di autocontrolli sullo scarico e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto all'allegato 5 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche. A tal proposito valgono le condizioni tecniche ed operative previste dal "Protocollo per l'attività di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152", sottoscritto dalla Provincia di Ravenna, dalla Sezione provinciale ARPA di Ravenna e da HERA Sp.A. nel mese di gennaio 2015 e le specifiche contenute nei documenti tecnici oggetto di approvazione/presa d'atto annuale con determina del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, fino al termine della loro validità.
- 2.H) Entro il mese di febbraio di ogni anno deve essere trasmessa alla SAC di Ravenna di Arpae ed al Servizio Territoriale di Arpae, una sintetica relazione riferita all'anno solare precedente, descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione e dei risultati dei periodici autocontrolli effettuati, con l'indicazione relativamente ai fanghi prodotti del quantitativo totale di produzione, delle quote con le varie destinazioni e per l'eventuale quota destinata all'utilizzo in agricoltura l'indicazione dei quantitativi conferiti ai vari utilizzatori;
- 2.I) In attuazione di quanto previsto dalla variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, va perseguito l'abbattimento della torbidità in uscita all'impianto al di sotto di 50 NTU. La relazione annuale, prevista al precedente punto 2.H), da inviare entro il mese di febbraio, deve essere corredata dalla valutazione in merito all'applicazione della norma di indirizzo di cui all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, relativa all'abbattimento della torbidità in uscita dal depuratore al di sotto di 50 NTU.
3. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente della SAC di Ravenna;
5. DI TRASMETTERE la comunicazione di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Società interessata, allegando l'atto rilasciato previa verifica di assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Brisighella e al Servizio Territoriale di Arpae, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.